CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA A CATASTA DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO
VAL SCAIA BEZZECCA 2025 – LEGNAME PER IMBALLAGGIO

Articolo 1
OGGETTO ED UTILIZZAZIONE

È posta in vendita la catasta allestita e denominata "Val Scaia Bezzecca 2025" legname per imballaggio, derivante dal lotto di legname d'opera denominato Val Scaia Bezzecca 2025, di cui al progetto di taglio n. 355/2025/1 dell'Ufficio distrettuale forestale Rovereto – Riva del Garda di data 05/06/2025 nel c.c. di Bezzecca, per una massa netta risultata di mc. 486,20 per legname da opera.

Articolo 2
NORME GENERALI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Qualora non diversamente disposto dal presente capitolato particolare, tutte le condizioni generali relative alla vendita e al contratto, sono contenute nel capitolato d'oneri generali per l'affidamento delle operazioni di utilizzazione e la vendita in piedi dei prodotti legnosi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 31 marzo 2022.

Articolo 3
VENDITA

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente la completa accettazione del presente capitolato d'oneri particolare e di tutte le norme che regolano la procedura di gara nonché la stipula del successivo contratto.

Articolo 4
SPESE

Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, imposte, tasse ed ogni altro onere inerente e conseguente, nessuno escluso ed eccettuato.

Qualora l'importo di aggiudicazione dovesse superare la somma (IVA inclusa) di euro 100.000,00 si procederà alla stipula del contratto di vendita mediante atto pubblico a rogito del Segretario generale del Comune di Ledro.

Articolo 5
CONSEGNA E TERMINE

La catasta del lotto di legname venduto è allestita lungo la strada provinciale SP 127 di Tremalzo, ed è raggiungibile anche nella stagione invernale. La catasta si intenderà consegnata con la sottoscrizione dell'atto di vendita.

Non è consentita la consegna di legname prima della stipula del contratto di vendita. Dal momento della consegna l'acquirente sarà responsabile della sicurezza del legname accatasto.

Il luogo ove le cataste si trovano dovrà essere sgomberato entro 60 giorni dalla stipula del contratto e la pulizia del piazzale al termine dell'asportazione del legname.

La ditta acquirente è obbligata a concordare con i custodi forestali la data di inizio di rimozione dal piazzale di quanto acquistato. Dalla data di stipula del contratto di compravendita e sino all'asporto dell'intero quantitativo di legname aggiudicato con sgombero di cascami e pulizia del piazzale, la ditta acquirente è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose.

Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto entro il termine fissato dall'amministrazione e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di

aggiudicazione, od in caso di mancato versamento dell'acconto dovuto od in assenza della garanzia di cui al successivo art. 7, l'aggiudicazione sarà revocata a favore del successivo miglior offerente ovvero – in caso di offerta unica – l'aggiudicazione sarà revocata ed il lotto riproposto in vendita. Le somme versate a qualsiasi titolo non verranno restituite e saranno trattenute dall'Ente a titolo di risarcimento dei danni patiti.

Il lotto risulta già misurato dal personale forestale competente. In caso venga richiesta dalla ditta acquirente la verifica della misurazione, qualsiasi onere da ciò derivante sarà posto a carico della ditta acquirente. Il controllo dovrà essere effettuato con la presenza obbligatoria ed in contraddittorio con i custodi forestali.

Il risultato della misurazione iniziale sommato al risultato della misurazione di verifica verrà diviso a metà ed il dato costituirà la misurazione definitiva conseguita. Sarà accettata come calo fisiologico una discordanza della misurazione iniziale contenuta entro una percentuale del 3%. Constatato un esubero maggiore rispetto alla percentuale sopra indicata, verrà ridefinito l'importo di vendita secondo la nuova risultanza. In caso contrario l'importo scaturito dalla vendita verrà confermato come definitivo.

Articolo 6
CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate PEFC, n. certificato: CSQA PEFCGFS-86598-ALH.

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 7
AVVERTENZE

L'amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali schegge ed altri corpi estranei, non visibili, esistenti nel legname posto in vendita. La vendita viene effettuata a rischio e pericolo della ditta acquirente che espressamente esonera l'amministrazione venditrice da ogni e qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'avverarsi di tale ipotesi in corso di lavorazione del legname.

Articolo 8
MODALITA' DI PAGAMENTO

Il legname venduto dovrà essere pagato dall'acquirente mediante gli avvisi PagoPA all'uopo rilasciati, versando:

- Il 20% a titolo di acconto al perfezionamento del contratto di vendita (fatta salva la riduzione al 10% nel caso previsto dal successivo art. 9);
- L'ulteriore 80% a saldo entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto di vendita e comunque prima della definitiva asportazione.

Non saranno accettati pagamenti dilazionati o eseguiti con importi differenti rispetto a quanto indicato dagli avvisi di cui sopra, salvo previo apposito accordo con l'Ente venditore.

La ditta acquirente potrà presentare una fideiussione bancaria per l'effettivo valore del lotto della durata massima di 30 giorni decorrenti dal perfezionamento del contratto di vendita, termine entro il quale dovrà procedere al pagamento del saldo ed all'asporto del legname.

L'IVA sul prezzo di vendita è a carico dell'acquirente e dovrà essere pagata in aggiunta al valore del legname con emissione di fattura da parte del Comune.

Per ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora nella misura di legge.

Articolo 9

ASPORTO DEL LEGNAME

Sarà consentito l'asporto del legname unicamente previa osservanza delle condizioni contrattuali sopra riportate e pagamento del relativo importo. Del controllo del legname prelevato sono incaricati i custodi forestali che verificheranno il corretto asporto di quanto stabilito.

Il Comune è autorizzato a riscuotere la fideiussione sopra indicata, qualora la Ditta non abbia provveduto al pagamento delle somme dovute entro i termini fissati all'art. 8, senza che la ditta possa avanzare alcuna opposizione.

La fidejussione dovrà contenere la clausola che la stessa si intende comunque valida sino al rilascio da parte del Comune di apposita dichiarazione liberatoria.

Articolo 10

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Qualora l'acquirente ometta di corrispondere le somme offerte per l'acquisto del lotto ovvero di asportate il legname acquistato nei termini previsti, l'amministrazione si riserva di esercitare la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, restando impregiudicato il diritto della stessa di agire nei confronti dell'acquirente per il risarcimento di qualsiasi danno patito a causa dell'inadempimento.

Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d'oneri generale indicato all'art. 2.